



## *Il Presidente della Giunta Regionale*

**Oggetto:** Articolo 15-quater della L.R. 17 dicembre 1997 n.143 e ss.mm.ii. – Estinzione della ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” e trasferimento del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla “*Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana*” con sede in Barisciano (AQ).

**VISTO** l’articolo 114 della Costituzione Italiana che tutela l’autonomia decisionale degli enti locali in ossequio al principio di sussidiarietà verticale;

**VISTI** l’articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) rubricato “Unione di Comuni”, nonché il successivo articolo 42 il quale stabilisce che spetta al Consiglio Comunale la competenza a deliberare “*la costituzione e modificazione delle forme associative*” a cui gli Enti locali intendono partecipare;

**VISTE:**

- la Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 27 giugno 2008 n. 10;
- la Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 1;
- la Legge Regionale 9 luglio 2016, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO** che l’ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della legge regionale, l’area territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale;

**VISTO**, in proposito, l’articolo 2 della Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 1, che per il territorio regionale individua, quali ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali, numero otto ambiti, tra i quali risulta contraddistinto dalla *lettera a)* l’Ambito territoriale ottimale di “L’Aquila” e i Comuni che ne fanno parte;

**VISTO** altresì l’articolo 6 della precitata legge regionale il quale stabilisce che: “*le Unioni sono costituite all’interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale*”;



## *Il Presidente della Giunta Regionale*

**DATO ATTO** delle deliberazioni con le quali i 27 Comuni appartenenti alla ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, tutti ricompresi nell’ambito territoriale ottimale contraddistinto dalla lettera “a” denominato “L’Aquila”, hanno dato avvio concordemente al processo di trasformazione dell’ente comunitario in una nuova Unione di comuni montani allo scopo denominata “*Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana*” approvandone, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), l’atto costitutivo e lo statuto;

**CONSIDERATO** inoltre che, oltre ai 27 Comuni già appartenenti alla ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, anche i Comuni di **Ocre (AQ)** e **San Benedetto in Perillis (AQ)** entrambi facenti parte della ex Comunità Montana “Sirentina”, giusto articolo 22, comma 2, della legge regionale 10/2008 (*tabella B*) e tuttavia già classificati, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 9 gennaio 2013, nell’Ambito ottimale “a” denominato “L’Aquila”, hanno deliberato, secondo le disposizioni delle normative vigenti, l’adesione alla istituenda “**Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana**” ed hanno perciò approvato, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.), l’atto costitutivo e lo statuto ;

**RILEVATO** che, il giorno 12 ottobre 2023, nella sede della ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” davanti al Segretario dott.ssa Fiore Claudia con funzioni roganti, è stato approvato l’Atto Costitutivo della “**Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana**” (registro repertorio 27/2023) la quale comprende i Comuni di **Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Sant’Eusanio Forconese, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia**, tutti appartenenti alla Provincia dell’Aquila;

**VISTO** l’art. 15-*quater* della L.R. 17 dicembre 1997 n.143 (*Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici*), il quale stabilisce testualmente che: “1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all’articolo 15-*ter*, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un’unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest’ultima, è trasferita all’Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione”;

**DATO ATTO** della procedura di liquidazione in corso che, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 15-*quinquies* della L.R. 143/1997 e successive modifiche ed integrazioni, investe la ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;



## *Il Presidente della Giunta Regionale*

**RITENUTO**, tuttavia, sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15-*quater* della L.R. 143/1997 e ss.mm.ii., in quanto l'Unione montana di nuova istituzione è interamente costituita dall'insieme dei Comuni e dei territori ricompresi nell'ambito della ex Comunità montana Montagna di L'Aquila e che la sottoscrizione dell'atto costitutivo è intervenuta prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 16 ottobre n.42 avente ad oggetto "*Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani*";

**CONSIDERATO** che, al fine del subentro della "**Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana**" in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi, finanziari, economici e patrimoniali della corrispondente ex Comunità Montana Montagna di L'Aquila, il Commissario Straordinario nominato con D.P.G.R. n. 40 del 19/06/2017, ai sensi del comma 3) dell'art. 15-*quater*, effettua la ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti della ex Comunità montana stessa, nelle modalità di cui agli indirizzi finanziari impartiti dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 6). I risultati della predetta operazione sono attestati definitivamente in sede di approvazione del rendiconto consuntivo di chiusura dell'ente comunitario e riportati nel bilancio di previsione della Unione subentrante relativo al primo esercizio considerato;

**CONSIDERATO**, altresì, che i Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis, fino al completamento della procedura di estinzione della ex Comunità Montana Sirentina, ai sensi della L.R. 20/2016, rimangono obbligati per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria assunti dall'ente comunitario soppresso, fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al decreto presidenziale di estinzione del predetto ente comunitario;

**DATO ATTO**, della comunicazione 2059/PROT del 24/10/2023 a firma del Commissario Straordinario della ex Comunità Montana "Montagna di L'Aquila", acquisita al protocollo nr. RA/0436135/23 in data 25 ottobre 2023, nella quale è indicato il termine del 10 dicembre 2023, entro il quale si insedieranno gli organi della costituita Unione, giusto comma 5) dell'art.15 ter L.R.17 dicembre 1997, n.147 e ss.mm.ii, nonché gli adempimenti che il Commissario Straordinario è tenuto ad assicurare, *medio tempore*, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello Statuto dell'Unione medesima;

**RITENUTO** pertanto che ricorrano le condizioni per assumere, ai sensi dell'articolo 15-*quater* della L.R. 143/1997 e ss.mm.ii, l'atto con il quale si dichiara l'estinzione della ex Comunità Montana "Montagna di L'Aquila" con contestuale trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla costituita "Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana";



## *Il Presidente della Giunta Regionale*

### **DATO ATTO**

- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
- che può essere pubblicato integralmente in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10 così come modificato dall'art. 2 comma 5 della L.R. 03 novembre 2022, n. 29 e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 03.03.2022;

### **DATO ATTO**, infine, che:

- il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;
- il Direttore regionale del Dipartimento Presidenza ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;

### **DECRETA**

*per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:*

- 1) **di dichiarare estinta**, ai sensi dell'articolo 15-quater comma 2) della L.R. 17 dicembre 1997, n. 147 e ss.mm.ii., la ex **Comunita' Montana "Montagna di L'Aquila"** (codice fiscale 01844270668) avente sede in Barisciano (AQ);
- 2) **di trasferire il patrimonio e tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi** della estinta ex Comunità Montana "Montagna di L'Aquila" in capo alla costituita (*atto repertorio 27/2023*) **Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana** la cui sede è individuata nella sede della ex Comunità Montana;
- 3) **di stabilire** la cessazione dell'incarico conferito al Commissario straordinario con D.P.G.R. n. 40 del 19/06/2017 a partire dalla data di insediamento degli organi dell'Unione;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento agli enti interessati.

*Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.u.r.a.t.) e sulla Sezione Amministrazione trasparente del sito regionale.*

*Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*



*Il Presidente della Giunta Regionale*

Il Dirigente del Servizio  
"Riforme Istituzionali e Territoriali"  
*Dott. Antonio Forese*

La Direttrice del Dipartimento  
"Presidenza"  
*Dott.ssa Emanuela Grimaldi*

Il Componente la  
Giunta Regionale  
*Avv. Pietro Quaresimale*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dott. Marco Marsilio